

ENTRO IL 2 DICEMBRE LA COMUNICAZIONE PCE CASSA DOTTORI – SCELTA DELL'ALIQUOTA DI VERSAMENTO ED EFFETTI PREMIALI DELL'ALIQUOTA DI COMPUTO

Caro Collega,

il **prossimo 2 dicembre**, per tutti gli iscritti alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti (CDC) **scadrà il termine** per la presentazione dell'**autodichiarazione** relativa ai dati reddituali 2023 attraverso il **servizio PCE 2024 disponibile nel sito istituzionale della Cassa** (<https://www.cnpadc.it/>).

Il modello dichiarativo per l'anno in corso non presenta particolari novità e, come sempre, occorrerà inserire tre dati:

- Reddito netto professionale
- Volume d'affari
- Aliquota

In occasione della compilazione del modello, sarà possibile scegliere di pagare le eccedenze contributive tramite PagoPa, MAV o addebito diretto in conto corrente mediante SDD:

- a) in unica soluzione
- b) a rate, fino a un massimo di 4),.

E' prevista, inoltre, la possibilità di pagare i MAV anche attraverso la carta di credito dottori commercialisti, in una o più rate.

Si rammenta che **Reddito Netto** e **Volume d'affari** devono essere considerati per il complesso delle posizioni attraverso le quali si svolge la professione (individuale, forma associata, socio di STP).

Per quanto riguarda la **scelta dell'Aliquota** (da un minimo del 12% fino al 100%), ci pare utile richiamare alcune considerazioni allo scopo di favorire una scelta quanto più ragionata e consapevole.

La percentuale adottata in sede di dichiarazione influenza, infatti, la valorizzazione del montante contributivo secondo la seguente relazione: al crescere dell'aliquota versata, cresce, attraverso un meccanismo premiale, l'aliquota di computo effettivamente riconosciuta ai fini del montante.

Per meglio capire il metodo di calcolo di questa grandezza (art. 26 Regolamento Unitario), è necessario richiamare due concetti:

1. **Aliquota di finanziamento:** esprime la percentuale di "reddito dichiarato" effettivamente versato, determinata dall'aliquota scelta in sede di compilazione del PCE;
2. **Aliquota di computo:** esprime la percentuale del reddito effettivamente riconosciuta dalla Cassa ai fini della valorizzazione del montante individuale di ciascun iscritto.

Dal 1° gennaio 2023, la percentuale di maggiorazione riconosciuta al montante può variare dal 3% di premialità aggiuntiva (riconosciuta ai versamenti effettuati con aliquota del 12%), fino al 5% (per i versamenti con aliquota scelta superiore al 22%).

E', quindi, molto importante avere conoscenza del meccanismo premiale e tenerne conto nella **costruzione del proprio percorso previdenziale**, raccomandazione che ci sentiamo di sottolineare con maggiore forza per i colleghi più giovani (ricordando, peraltro, che la scelta dell'aliquota si effettua ogni anno e può, quindi, essere diversa per ciascuna annualità).

In calce alla presente, si fornisce una nota di approfondimento sulle modalità di calcolo dell'aliquota di computo, con anche qualche esempio numerico.

Tutti noi Delegati restiamo a disposizione per approfondire insieme il funzionamento dei suddetti meccanismi e per fornire assistenza su eventuali dubbi nella compilazione della dichiarazione annuale o per la scelta dell'aliquota di versamento.

Un cordiale saluto

I Delegati

Elisa **Belloni**, Edoardo **Ginevra**, Deborah **Graziano**, Giovanni **Intrigliolo**, Anna Elisa **Landriscina**, Michaela **Marcarini**, Paolo **Pessina**, Giorgio **Razza**, Marco **Rigamonti**, Eros Ambrogio **Tavernar**, Rosario **Trimboli**, Italo **Vitale**

* * * * *

ALLEGATO: IL MECCANISMO DELL'ALIQUTA DI COMPUTO

Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota di computo viene calcolata, rispetto a quella di finanziamento, nei termini indicati nella seguente tabella (cfr. Tabella C-bis, art. 26 del Regolamento Unitario):

A	B	C	D	E
Aliquota di finanziamento	% di maggiorazione riconosciuta	Coefficiente di equità intergenerazionale	Maggiorazione	Aliquota di computo
≥ 22%	5,0%	1-AR*/AT*	(B*C)	(A+D)
≥ 21% e < 22%	4,8%			
≥ 20% e < 21%	4,6%			
≥ 19% e < 20%	4,4%			
≥ 18% e < 19%	4,2%			
≥ 17% e < 18%	4,0%			
≥ 16% e < 17%	3,8%			
≥ 15% e < 16%	3,6%			
≥ 14% e < 15%	3,4%			
≥ 13% e < 14%	3,2%			
≥ 12% e < 13%	3,0%			

*AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);

**AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).*

Come abbiamo visto dalla tabella, la scelta dell'aliquota di finanziamento, in sede di compilazione del PCE, può influire in modo significativo sulla percentuale di maggiorazione riconosciuta, con conseguente impatto rilevante sull'aliquota di computo e sugli importi che vanno a comporre il nostro montante contributivo.

Per meglio comprendere il meccanismo premiale, andiamo ad analizzare alcuni esempi numerici:

Esempio 1)

Reddito netto professionale: € 30.000

AR = 0 (iscritto post 2004) AT=10

A	Contribuzione versata	B	C	D	E	Importo a montante	Δ	Δ/contr. versata
22%	6.600 €	5,0%		5,0%	27,0%	8.100 €	1.500 €	22,73%
21%	6.300 €	4,8%		4,8%	25,8%	7.740 €	1.440 €	22,86%
20%	6.000 €	4,6%		4,6%	24,6%	7.380 €	1.380 €	23,00%
19%	5.700 €	4,4%		4,4%	23,4%	7.020 €	1.320 €	23,16%
18%	5.400 €	4,2%		4,2%	22,2%	6.660 €	1.260 €	23,33%
17%	5.100 €	4,0%	1	4,0%	21,0%	6.300 €	1.200 €	23,53%
16%	4.800 €	3,8%		3,8%	19,8%	5.940 €	1.140 €	23,75%
15%	4.500 €	3,6%		3,6%	18,6%	5.580 €	1.080 €	24,00%
14%	4.200 €	3,4%		3,4%	17,4%	5.220 €	1.020 €	24,29%
13%	3.900 €	3,2%		3,2%	16,2%	4.860 €	960 €	24,62%
12%	3.600 €	3,0%		3,0%	15,0%	4.500 €	900 €	25,00%

Come evidenziato dalla tabella, il vantaggio riconosciuto dall'aliquota di computo varia, in termini assoluti, da 900 € a 1.500 € mentre, in termini percentuali, dal 22,73% al 25%.

Esempio 2)

Reddito netto professionale: € 100.000

AR = 5 AT=20

A	Contribuzione versata	B	C	D	E	Importo a montante	Δ	Δ/contr. versata
22%	22.000 €	5,0%		3,75%	25,75%	25.750 €	3.750 €	17,05%
21%	21.000 €	4,8%		3,60%	24,60%	24.600 €	3.600 €	17,14%
20%	20.000 €	4,6%		3,45%	23,45%	23.450 €	3.450 €	17,25%
19%	19.000 €	4,4%		3,30%	22,30%	22.300 €	3.300 €	17,37%
18%	18.000 €	4,2%		3,15%	21,15%	21.150 €	3.150 €	17,50%
17%	17.000 €	4,0%	0,75	3,00%	20,00%	20.000 €	3.000 €	17,65%
16%	16.000 €	3,8%		2,85%	18,85%	18.850 €	2.850 €	17,81%

15%	15.000 €	3,6%		2,70%	17,70%	17.700 €	2.700 €	18,00%
14%	14.000 €	3,4%		2,55%	16,55%	16.550 €	2.550 €	18,21%
13%	13.000 €	3,2%		2,40%	15,40%	15.400 €	2.400 €	18,46%
12%	12.000 €	3,0%		2,25%	14,25%	14.250 €	2.250 €	18,75%

Come evidenziato dalla tabella, il vantaggio riconosciuto dall'aliquota di computo varia, in termini assoluti, da 2.250 € a 3.750 € mentre, in termini percentuali, dal 17,05% al 18,75%.

Ai fini della presente analisi, il valore percentuale dato dal rapporto Δ /contribuzione versata permette di valutare il "rendimento" che l'aliquota di computo consente di realizzare al momento del versamento della contribuzione. Risulta del tutto evidente che si tratta di percentuali di rendimento significative.

E', inoltre, noto che i versamenti dei contributi soggettivi sono integralmente deducibili a norma dell'art. 10, lettera e) del TUIR.

Il riconoscimento della maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D, avviene nell'anno in cui risulta completato il versamento della contribuzione soggettiva.

È giusto anche ricordare che la maggiorazione sul montante contributivo trova riconoscimento esclusivamente ai fini del calcolo pensionistico, mentre non trova applicazione in caso di restituzione della contribuzione a seguito di cancellazione.

Oltre all'aliquota di computo, l'entità del montante individuale risulta influenzata dal **meccanismo di retrocessione di quota parte del contributo integrativo del 4%** cfr. art. 26, comma 11, lettera h) del Regolamento Unitario), che ne incrementa ulteriormente il valore complessivo.

Per gli anni dal 2023 al 2032, l'ammontare di tale retrocessione viene calcolato come indicato nella seguente tabella:

A	B	C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% Volume di affari ai fini IVA effettivo - art. 9)	Coefficiente di equità intergenerazionale	Ammontare riconosciuto
1,50%	$1-AR^*/AT^*$	$(A*B)$

**AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);*

**AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).*

Dal 2023, pertanto, per ogni annualità si verifica la retrocessione sul montante contributivo di un importo pari al 1,5% del volume di affari IVA effettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa, moltiplicato per il coefficiente di equità intergenerazionale.

Anche in questo caso, il riconoscimento della retrocessione sul montante contributivo di cui alla colonna C avviene nell'anno in cui risulta completato il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa.

Riprendendo gli esempi numerici precedenti, possiamo comprendere praticamente come avviene il calcolo:

Esempio 1)

Volume di affari: € 40.000

AR = 0 (iscritto post 2004) AT=10

Volume di affari	A	B	C
40.000 €	1,50%	1	600,00 €

Esempio 2)

Volume di affari: € 130.000

AR = 5 AT=20

Volume di affari	A	B	C
130.000 €	1,50%	0,75	1.462,50 €

Ne consegue che, se il collega di cui all'esempio 1 avesse scelto un'aliquota di finanziamento del 15%, si ritroverebbe a montante, oltre a quanto effettivamente versato pari a 4.500 €, un maggior importo di 1.680 €, pari ad un "rendimento" del 37,33%.

Il collega di cui all'esempio 2, a parità di condizioni, si ritroverebbe a montante, oltre a quanto effettivamente versato pari a 15.000 €, un maggior importo di 4.162,50 €, pari ad un "rendimento" del 27,75%.

Si segnala, infine, che il riconoscimento negli anni della maggiorazione e della retrocessione da parte della Cassa, rimangono comunque subordinati alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.